



Associazione per L'Auxilium

Associazione di promozione sociale a sostegno della Fondazione Auxilium patrocinata dalla Caritas
iscritta al Registro Regionale ligure delle associazioni di promozione sociale al n. ASS-GE-003-2009

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29 OTTOBRE 2020

L'Assemblea dei soci dell'Associazione per l'Auxilium APS si effettua presso la sede sociale il 29 ottobre 2020.

Assume la presidenza il presidente Piero Longhi, il quale, constatato il perdurante periodo di emergenza Covid, ringrazia gli intervenuti, che, unitamente ai soci che hanno rilasciato delega, sono pari a 12 sugli 86 in regola con il pagamento della quota sociale.

A norma dell'art. 7 dello statuto sociale il Presidente constata la regolarità della convocazione, inviata con circolare del 12 ottobre 2020, e la regolare costituzione dell'Assemblea.

Il Presidente illustra all'Assemblea, riunita in sessione straordinaria, una nuova versione dello Statuto associativo, che è stata elaborata in conformità alle nuove norme sul Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017). Tale versione mantiene l'impianto dello Statuto precedente, ma è formalizzata in maniera più precisa e più esplicitamente riferita e rispondente terminologicamente al citato decreto; sono introdotti alcuni dettagli mancanti o sottintesi nella precedente versione e sono introdotte alcune modeste variazioni su alcuni aspetti procedurali, quali le modalità di convocazione degli organi associativi e il numero delle deleghe.

Esauriti alcuni chiarimenti, il nuovo Statuto viene approvato all'unanimità e sempre all'unanimità viene incaricato il presidente di apportare allo statuto tutte quelle modifiche che fossero richieste dall'ente pubblico ai fini dell'iscrizione al RUNTS.

Passando alla parte ordinaria dell'Assemblea, il Presidente svolge la relazione sull'attività del 2019, commentando le cifre del bilancio consuntivo al 31 dicembre e raffrontandole con le corrispondenti dell'anno precedente, in modo da delineare l'andamento tendenziale dell'Associazione.

Evidenzia in particolare i seguenti punti:

- l'utile generato dalle Fiere e, in generale, da tutta l'attività del Laboratorio è stato superiore a quello dell'anno precedente, non tanto per un maggior ricavo ma per una più oculata politica di acquisto e una più spinta utilizzazione dei materiali in giacenza;
- si è invece registrata una flessione nelle attività culturali e ricreative, dovuta a una minor partecipazione dei soci, riconducibile ad un contesto economico più pesante;
- l'utile complessivo ha beneficiato di un incremento sensibile delle erogazioni liberali, al punto da risultare superiore a quello del 2018;
- alle variazioni di cui sopra si sono sommati altri due fatti: una riduzione della consistenza della cassa, consentita da una buona giacenza a inizio anno, e un prestito da parte di una socia, avvenuto per ragioni strettamente operative;
- quanto sopra ha consentito di versare alla Fondazione Auxilium, secondo la precipua finalità statutaria dell'Associazione, una cifra sensibilmente maggiore di quella dell'anno precedente; è stato tuttavia doverosamente rilevato che questo incremento non può considerarsi strutturale, perché tali non sono le maggiori erogazioni liberali, avvenute per circostanze particolari, né, tanto meno, lo è il prestito, che dovrà anzi essere scontato nell'esercizio successivo.

Per quanto riguarda l'esercizio in corso, il Presidente non può far altro che rilevare la sostanziale inattività imposta dalla perdurante pandemia. Precisa però che è in corso di studio la possibilità di organizzare le tradizionali Fiere in versione almeno parzialmente telematica, per una duplice ragione: il tentativo di conseguire un qualche risultato economico anche nell'anno in corso nonostante le enormi difficoltà e l'opportunità di trovare nuove modalità, più consone ai tempi e più attraenti per i giovani.

L'assemblea, sentita la relazione del Presidente, approva all'unanimità la relazione stessa e il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2020. 2019

La Segretaria
Raffaella Dufour Ghio

Il Presidente
Piero Longhi

Associazione per L'Auxilium APS

C.F. 95117530105

STATUTO

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, "Associazione per l'Auxilium", che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e attività

1. L'Associazione persegue, nello spirito di fedeltà ai valori cristiani e senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017, volte a sostenere e sviluppare le attività della Fondazione Auxilium (in [] i riferimenti all'articolo citato):
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse associativo [i];
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso [k];
 - fiere di beneficenza [o];
 - raccolte occasionali di fondi [art. 7].
2. Le attività dell'Associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 - Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.
2. Gli associati sono le persone che si riconoscono nel presente Statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che delibera in merito nella prima seduta utile.

3. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
5. Gli associati ordinari versano la quota annuale deliberata dal Consiglio Direttivo. L'Associazione non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
6. Gli associati sostenitori versano una quota annuale prevista dal Consiglio Direttivo in misura significativamente maggiore della quota prevista per gli associati ordinari.
7. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di attribuire la qualifica di associato onorario a persone o enti che hanno acquisito grandi meriti nel campo dell'aiuto alla persona o nello sviluppo dell'Associazione. Detti associati non devono versare la quota associativa, pur avendo diritto di voto.
8. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:
 - dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte;
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo Statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'Associazione;
 - esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
3. Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito; da detta quota sono dispensati gli associati onorari;
 - non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

6. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - Assemblea degli associati;
 - Consiglio Direttivo;
 - Presidente;
 - Collegio dei Probiviri.
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse ventiquattro ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'Associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'Associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'Assemblea straordinaria delibera e modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
12. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale Regolamento;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di nove. I consiglieri sono eletti tra gli associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile e l'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno otto giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
 - amministra l'Associazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - se ritenuto opportuno, elabora e/o modifica il Regolamento, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Presidente

1. Il presidente dell'Associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio.
2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro trenta giorni.
5. Il Presidente è sostituito dal Vicepresidente in ogni sua funzione in caso sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Collegio dei Probiviri

1. L'Assemblea provvede alla nomina del Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri anche non associati.
2. Il Collegio dei Probiviri:
 - svolge funzioni di controllo della gestione economico-finanziaria;
 - risolve le controversie fra gli associati e fra gli associati e l'Associazione, decidendo secondo equità e senza formalità di procedura; il lodo è inappellabile;
 - può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza alcun potere decisionale;
 - dura in carica tre anni e non ha diritto ad alcun compenso.

ART. 13 - Risorse

1. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e alle proprie finalità da fonti diverse, quali:
 - quote e contributi degli associati;
 - contributi privati e pubblici;
 - contributi dell'Unione Europea o di altri organismi internazionali;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali, quali feste, iniziative culturali, sottoscrizioni a premi e, in genere, raccolte occasionali di fondi;
 - entrate derivanti dallo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
 - donazioni e lasciti testamentari.
2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
3. L'Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all'Associazione.

ART. 14 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 15 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 16 - Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 17 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, alla Fondazione Auxilium, Onlus (in futuro ATS), secondo le disposizioni dell'Assemblea.

ART. 18 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 19 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPGE UT GENOVA 1

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 4675
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 29/10/2020 REGISTRATO IL 09/11/2020
NUMERO ELENCO ATTI P100553

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: LNGPRI32C04E463I LONGHI PIERO
ID. TELEMATICO: TLG20L004675000QH

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 95117530105

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - H000 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:

PROT 142918 REG VERBALE PER CONFORMITÀ DLGS 117/17 COVID 19